



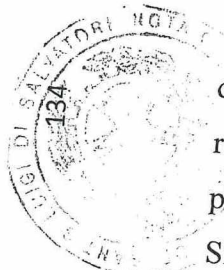
ARSAC

**VERBALE ADUNANZA DEL COLLEGIO SINDACALE
COSTITUITO IN FORMA MONOCRATICA**

Verbale n° 30

A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese	
09 DIC 2022	
ARCHIVIO GENERALE	
Prot. N° 15211	Fasc.

Il giorno 09.12.22. alle ore 10.30, presso la sede dell'ARSAC sita in Cosenza alla via Trieste il Revisore Unico Dr. Giuseppe Iurato procede alla redazione del presente verbale, è presente il Sindaco Supplente Dr. Giovanni Marzullo, che a seguito della legge regionale n° 34 del 21.10.2022 dà la possibilità di partecipare alle riunioni dell'Organo monocratico a titolo gratuito. Il Revisore Unico fa presente al Sindaco Supplente di avere predisposto il Verbale sulla proposta di Bilancio di Previsione 2022 – 2024 che sarà firmato dal Revisore Unico e non anche dal Sindaco Supplente. Il dr. Marzullo Contesta in toto quanto affermato dal Sindaco unico Dr. Iurato poiché in base a quanto disposto dall'art.1 della legge Regionale del 21.10.2022 lo stesso, qualora sia disponibile, partecipa alle riunioni del collegio convocato dal sindaco effettivo esercitando le funzioni attribuite al collegio stesso. Appare chiaro e incontrovertibile l'intento del Legislatore Regionale di affidare al Sindaco supplente tutte le funzioni del collegio che deve svolgere ed esercitare anche quando partecipa alle predette riunioni senza dover sostituire il sindaco effettivo. Con un'unica precisazione che le stesse funzioni saranno svolte a titolo gratuito. Ne pare possa assolutamente ravvisarsi alcuna ipotesi di contrasto della legge regionale n.34 del 2022 con il citato articolo 2401 c.c. per come prospettato dal Dr. Iurato nel verbale dell'adunanza del collegio sindacale del 16.11.2022 n° 29 infatti l'art 2401 del c.c. non statuisce le funzioni del sindaco supplente ma prevede esclusivamente l'ipotesi di subentro del sindaco supplente in particolari casi e circostanze. Pertanto voler impedire al sindaco supplente di entrare nel merito delle pratiche, o firmare i verbali predisposti, rappresenta a parere del Dott. Marzullo una grave violazione di legge e un chiaro impedimento all'esercizio di controllo e vigilanza voluto dal legislatore Regionale. Pertanto il non poter esprimere da parte del sindaco supplente sul parere richiesto dall'Arsac sul bilancio di previsione 2022 – 2024 potrebbe rendere inefficace il parere del Sindaco effettivo. Il Dr. Marzullo Allega al presente Verbale un parere Legale. Il Revisore Unico Dr. Iurato ritiene che l'unico legittimato dalle norme



di legge e dal codice civile a sottoscrivere i verbali, per i quali si assume le responsabilità è il Revisore Unico e non anche il Revisore Supplente, il quale, a parere del Dott. Iurato, così come disposto dalla legge regionale n° 34.2022, il Sindaco Supplente può partecipare alle riunioni del collegio visionare gli atti ma non può firmare o entrare nel merito degli stessi, essendo la responsabilità degli atti in capo al Revisore unico, in caso contrario ci troveremmo di fronte ad un collegio dualistico e non monocratico così come previsto dalle leggi Nazionali e Regionali.

Firma del Dr. Giovanni Marzullo Per Quanto Dichiarato

Il Revisore Unico

Dr. Giuseppe Iurato

Studio legale Russo

Avv. Peppino Russo
Patrocinante in Cassazione

Cosenza, li 25/11/22

Egr. dott. Giovanni Marzullo

Oggetto: **parere legale in ordine alle funzioni di cui alla Legge Regionale n° 34 del 21/10/2022 “Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012, N. 66 e 16 maggio 2013, N. 25” (BURC n. 235 del 21/10/2022), in relazione all’art. 2401 Codice Civile.**

Egr. dott. Giovanni Marzullo,
in ordine alla fattispecie di cui in oggetto, facendo seguito all’incontro avuto nel mio studio ed ai successivi colloqui telefonici, porto a conoscenza della Sv. Ill. Ma il mio parere rispetto al quesito da lei formulato e di cui in oggetto.

La **Legge Regionale del 20 dicembre 2012, n° 66** “*Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura*”, **all’art. 6** prevede che il Collegio dei Sindaci dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura sia costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, entrambi nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, per la durata di tre anni.

Ebbene, con **Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria n° 1 del 29 aprile 2021**, Lei è stato nominato quale membro supplente del Collegio dei Sindaci dell’ARSAC.

Altresì, con la **Legge Regionale n° 34 del 21/10/2022** “*Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012, N. 66 e 16 maggio 2013, N. 25*” (BURC n. 235 del 21/10/2022), **all’art. 1** “*Integrazione dell’articolo 6 della l.r. n. 66/2012*”, è stato disposto testualmente che “*All’art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura), dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

“*1-bis Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito*”.

Pertanto, così come statuito dalla Legge Regionale n° 34 del 21/10/2022, Lei ha partecipato all'Adunanza del Collegio Sindacale dell'Arsac nella Sua qualità di Sindaco supplente (a titolo gratuito nel caso *de quo*), tenutosi in data 16/11/2022, unitamente al Revisore Unico, dott. Giuseppe Iurato.

All'esito della predetta Adunanza, veniva redatto **Verbale n° 29, Prot. N. 14499 del 16/11/2022** ove, dopo aver dato atto della Sua presenza in qualità di Sindaco Supplente, ai sensi della già citata Legge Regionale n. 34 del 21/10/2022, e dopo aver dato atto dei lavori svolti nel corso della stessa riunione, il dott. Iurato verbalizzava quanto di seguito: *“A questo punto il revisore unico, fermo restando la partecipazione del Sindaco Supplente alle riunioni, al fine della legittimità degli atti solleva la problematica in merito alle funzioni del Sindaco Supplente il quale, in conformità alla legge regionale n° 34 del 21.10.2022 da la possibilità di partecipare alle riunioni del collegio nulla dice in merito alla sottoscrizione dei verbali ed agli atti conseguenti. A parere dello scrivente detta legge è in contrasto con la norma dell'art. 2401 del C.C. il quale definisce in modo chiaro ed inequivocabile le funzioni del Sindaco Supplente”*.

Sul punto, lo scrivente Avvocato espone quanto appresso.

In via preliminare, da un'attenta lettura della Legge Regionale n. 66/2012, art. 6, nonché della Legge Regionale n. 34/2022, art. 1, appare ben chiaro ed incontrovertibile la situazione del Sindaco Supplente nel caso che ci occupa. Invero, la **L.R. n. 66/2012** ha previsto che il Collegio dei Sindaci dell'ARSAC sia costituito da un membro effettivo ed un membro supplente, i quali svolgono i compiti propri per la durata di tre anni.

L'art. 1 della L.R. n° 34/2022, ad integrazione dell'art. 6 della sopra citata L.R. n. 66/2012, ha previsto che, fatta salva comunque l'ipotesi di sostituzione del sindaco effettivo, lo stesso Sindaco supplente, qualora sia disponibile, partecipi alle riunioni del collegio, esercitando le funzioni attribuite, quindi le proprie e tipiche funzioni del sindaco, con un'unica differenza, la circostanza in virtù della quale, in siffatti casi, il Sindaco Supplente svolga le sue funzioni a titolo gratuito.

Appare **chiaro ed incontrovertibile l'intento del Legislatore di affidare al Sindaco Supplente tutte le funzioni del collegio a lui attribuite** nel caso di sostituzione del membro effettivo, funzioni che, qualora mostri la sua disponibilità, svolge ed esercita anche quando partecipi alle predette riunioni senza dover sostituire il Sindaco effettivo, precisando che le stesse saranno svolte a titolo del tutto gratuito.

Sul punto, si rende doveroso evidenziare come, erroneamente, il Dott. Iurato abbia inteso interpretare l'art. 1 della L. R. n. 34/2022; difatti, egli scrive che tale legge regionale darebbe la possibilità al Sindaco Supplente di partecipare alle riunioni del collegio, ma senza dire nulla in

merito alla sottoscrizione dei verbali ed agli atti conseguenti. Ebbene, in realtà l'art. 1 della L.R. n. 34/2022 non deve essere assolutamente letto secondo quanto scritto dal Dott. Iurato, al contrario, se si legge testualmente tale articolo vi è scritto chiaramente che il sindaco supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni del collegio ed **ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE** a titolo gratuito. Quindi, **il citato articolo chiarisce inequivocabilmente che in questi casi, il sindaco supplente, qualora mostri la sua disponibilità partecipa alle riunioni del collegio esercitando le funzioni del collegio a titolo gratuito.**

Né pare possa assolutamente ravvisarsi alcuna ipotesi di contrasto della L.R. n° 34/2022 con il citato art. 2401 cod. civ. per come prospettato dal Dott. Iurato nel Verbale dell'Adunanza del Collegio Sindacale del 16/11/2022, n° 29.

Invero, sul punto, contrariamente a quanto asserito dal Dott. Iurato, **l'art. 2401 cod. civ.** non statuisce le funzioni del sindaco supplente, ma prevede esclusivamente l'ipotesi di subentro del sindaco supplente in particolari casi e circostanze, nonché la durata della carica del sindaco supplente in tali ipotesi e le nuove nomine dei membri effettivi e supplenti; precisamente: *“ In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo”*.

Invero, la norma risponde all'esigenza di assicurare la continuità delle funzioni sindacali attraverso un meccanismo di sostituzione automatica, ovvero, in via meramente residuale, mediante il ricorso all'assemblea per l'integrazione del collegio sindacale.

Quindi, nulla a che vedere con le funzioni del sindaco supplente.

CONCLUSIONE

Appare di tutta evidenza come nessun contrasto si configuri tra il citato art. 2401 Cod. Civ. così come invocato dal Dott. Giuseppe Iurato nel Verbale n° 29 del 16/1/2022 e la Legge Regionale n° 34 del 21/10/2022, la quale riconosce ed attribuisce l'esercizio delle sue funzioni al Sindaco Supplente che, qualora sia disponibile, possa partecipare alle riunioni del collegio esercitando, appunto, tutte le sue funzioni, purchè a titolo gratuito.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta di approfondimenti, invio

Salvis iuribus

Distinti saluti

f.to Avv. Peppino Russo